



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO



Disciplina Sportiva
Associata al **Coni**

DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 3/PRESIDENTE

del 18/06/2014

Oggetto: Provvedimento di concessione della Grazia art. 41 /RGD

IL PRESIDENTE

- **Visto** l' Articolo 2 comma 1 dello statuto federale :
1) Sono fini istituzionali della F.I.Bi.S. l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del biliardo, in tutte le sue forme e manifestazioni nel territorio nazionale, nonché la partecipazione all'attività internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla U.M.B., dalla W.P.A., dalla E.C.B.S., dalla C.E.B. e dalla E.P.B.F. nonché da ogni altra federazione internazionale avente il riconoscimento del CIO;
- **visto** l' Articolo 3 comma 1, dello statuto federale :
1.L'attività agonistica promossa, indetta e/o organizzata dalla Federazione dovrà svolgersi in conformità alle normative e ai regolamenti nazionali e internazionali;
- **considerato** che la FIBIS persegue l'obiettivo della massima diffusione dello sport del biliardo e che all'uopo ha formalizzato convenzioni " ad acta" con alcuni Enti di Promozione Sportiva;
- **accertato** che l'Ente di Promozione Sportiva ACSI organizzava manifestazioni ed eventi di biliardo sportivo, con finalità agonistiche, senza averne dato l'opportuna informazione alla Federazione e in assenza di convenzione tra le parti , incentivando la partecipazione di atleti agonisti tesserati alla FIBIS;
- **evidenziato** che tali condotte sono state censurate con provvedimenti degli organi di giustizia federali, passati in cosa giudicata;
- **tenuto conto** delle richieste di "concessione di Grazia" pervenute dagli atleti squalificati con sentenza della Commissione Giustizia e Disciplina FIBIS ai procedimenti 16 e 18 che infliggeva sanzioni di squalifica della durata da 6 a 8 mesi in violazione all'art. 1 e 14 del regolamento di Giustizia Federale vigente;
- **preso atto** del pentimento da parte dei sotto elencati atleti , della promessa di non incorrere nel futuro in violazioni disciplinari analoghe e della loro dichiarazione che, la partecipazione alle gare ACSI, è avvenuta in assoluta buona fede senza la consapevolezza della mancata concessione dell'autorizzazione da parte della Federazione;
- **ritenuto** che in effetti è comprensibile l'induzione in errore dei tesserati, che appare di particolare importanza il riconoscimento dell'errore commesso e che non vi sono motivi per paventare, a questo punto, un pericolo di recidivanza;

per quanto premesso

DELIBERA

Di concedere la grazia ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIBS vigente e dispone la riammissione all'attività Federale a calendario per gli atleti:

ALIBRANDI MARIO
BOSCARDI FERRUCCIO
PUPILLO GIUSEPPE
ACCARDO BIAGIO
SANVI' MICHELE
DISCOLPA DANILO
PERUZZO CARLO
RAVASI MAURIZIO
TOSETTO MARCO
MANTELLO GIUALIANO
SANFILIPPO DOMENICO
LUBIAN OTTORINO
CRUCITTI RODOLFO
ALESSANDRINI ANTONIO
PICININI RENATO
MANTIERO MARCO
BENEDUSI FRANCO
SPINELLI GIUSEPPE
ATTARDI NUNZIO
LA PORTA SALVATORE
CACCIA DARIO
MOIANI ALESSANDRO

Il Presidente FIBiS
Dott. Andrea Mancino



Allegati – n. 22 richieste di concessione grazia (parte integrante della delibera 3/presidente del 18/06/2014)

La delibera 3/ presidente del 18/06/2014 consta di n. 2 pagine

20 giugno 2014

In data 20 giugno la presente delibera è stata integrata da altre due concessioni di grazia che per un disguido postale non erano pervenute in Fibis.